

COMMENTO TECNICO AIWA

A cura di Emmanuele Massagli e Michele Stella*

OGGETTO: Novità della legge di bilancio 2025 in materia di welfare: si restringe la platea dei familiari

Come noto, per alcune misure di welfare di cui all'articolo 51 del TUIR i **beneficiari possono essere anche o soltanto i familiari del lavoratore**.

Prima del 1° gennaio 2025, coincidente con l'entrata in vigore della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) **con il termine «familiari» si indicavano i parenti del contribuente indicati all'art. 12 TUIR**, che li definisce richiamando a sua volta l'art. 433 del Codice Civile. Facevano perciò parte dell'elenco:

- **i figli** (anche adottivi, affidati o affiliati);
- **il coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili ex legge 20 maggio 2016 n. 76);
- **i genitori** o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (i nonni non erano perciò considerati in quanto tali, ma solo in assenza dei genitori);
- **gli adottanti**;
- **i generi e le nuore**;
- **i suoceri**;
- **i fratelli/sorelle germani** (coloro che condividono entrambi i genitori) **o unilaterali**

La legge di Bilancio 2025, all'articolo 1 comma 11 interviene sull'articolo 12 del TUIR sostituendo parte del previgente testo (comma 1 lettera d, quella che regola la situazione di "carico" fiscale). Nello specifico le parole:

«...da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'[articolo 433 del codice civile](#) che conviva con il contribuente o...»

Sono sostituite dalla seguente frase:

- *«...da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni **ascendente** che conviva con il contribuente o...».*

Pertanto, quando ora si fa riferimento ai familiari indicati all'art. 12 TUIR che possono essere beneficiari di misure di welfare, si devono intendere soltanto:

- **i figli** (anche adottivi, affidati o affiliati);
- **il coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili legge 20 maggio 2016 n. 76);
- **gli «ascendenti»**, ovvero le persone legate con un grado di parentela in linea retta, per la quale una persona discende dall'altra (il figlio/la figlia dal padre/madre e dal nonno/nonna, che sono detti appunto «ascendenti»)

Per beneficiare delle misure di welfare non è necessario che i familiari siano anche conviventi o fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la misura specifica non lo preveda espressamente (circ. Min. finanze 22 dicembre 2000, n. 238/E).

Ad oggi, solo per gli abbonamenti per il trasporto pubblico (lett. *d-bis*, comma 2, art. 51 TUIR) e per i premi assicurativi per gravi patologie e non autosufficienza (lett. *f-quater*, comma 2, art. 51 TUIR) è necessario che i familiari risultino fiscalmente a carico.

Quindi senza entrare nel merito delle condizioni reddituali, la normativa vigente è riepilogata nella tabella sottostante.

Art. 51 TUIR	Beneficiari
Servizio di trasporto casa lavoro (lettera d)	solo dipendenti
Rimborsi per servizi di trasporto pubblico – abbonamenti (lettera d bis)	dipendenti + familiari ex art. 12 <u>fiscalmente a carico</u> (coniuge + figli + ascendenti)
Servizi di utilità sociali indicati nell'art 100 (lettera f)	dipendenti + familiari ex art. 12 (coniuge + figli + ascendenti, tutti <u>anche non fiscalmente a carico e non conviventi</u>)
Rimborsi per spese di istruzione (lettera f-bis)	solo familiari ex articolo 12 <u>anche non fiscalmente a carico e non conviventi</u> (coniuge + figli + ascendenti)

Rimborsi o prestazioni di assistenza anziani over 75 o persone non autosufficienti (lettera f-ter)	solo familiari ex articolo 12 <u>anche non fiscalmente a carico e non conviventi</u> (coniuge + figli + ascendenti)
Premi assicurativi per gravi patologie e non autosufficienza (lettera f-quater come modificata dal <u>decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192</u>)	dipendenti familiari + familiari ex art. 12 <u>fiscalmente a carico</u> (coniuge + figli + ascendenti)
Rimborsi utenze domestiche e mutuo (art. 51, c. 3 del TUIR con limite elevato a 1.000 euro annui e 2.000 euro annui per dipendenti con figli fiscalmente a carico da <u>comma 390 della legge di bilancio 2025</u>)	solo dipendenti + familiari ex art. 12 <u>conviventi</u> (coniuge + figli + ascendenti) (si veda la <u>Circolare AdE del 7 marzo 2024 n. 5</u> per dettagli)

***IL PRESIDENTE DI AIWA**

Emmanuele Massagli

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI STAFF WELFARE

Michele Stella